Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 19 dicembre 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1968
registro n. 4 Difesa, foglio n. 294

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

CROCE

ECATTE Pietro di Domenico, classe 1923, da Cafasse (Torino). — Carabiniere in servizio presso un reparto operante all'estero, non esitava, all'atto dell'armistizio, ad entrare nelle locali file partigiane. Durante una azione offensiva, attaccava e conquistava, alla testa della sua squadra, una quota tenacemente difesa dal nemico. Contrattaccato in forze, ripiegava solo dopo strenua resistenza con ordine e senza perdite. — Nova Kapela (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

FABBRI Andrea di Antonio, classe 1919, da Bagno di Romagna (Forlì). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti per cosciente coraggio ed elevato spirito combattivo. Nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva, sempre fra i primi all'attacco di munite posizioni nemiche, era di valido esempio ai commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile - 10 maggio 1945.

FEDERICI Alessandro di Giovanni, classe 1910, da San Costanzo (Pesaro). — Era tra i primi ad unirsi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipando alla lotta per venti mesi. In numerosi combattimenti contro soverchianti forze e in penose condizioni di clima e di vita, metteva in luce belle doti di combattente, costituendo valido esempio ai suoi commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio - 10 luglio 1944.

FELLA Giuseppe di Flaminio, classe 1921, da Vallerotonda (Frosinone). — Era tra i primi ad unirsi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipando alla lotta per venti mesi. In numerosi combattimenti contro soverchianti forze e in penose condizioni di clima e di vita, metteva in luce belle doti di combattente, sempre di esempio ai commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio - 10 luglio 1944.

FERRAIUOLO Vincenzo di Luigi, classe 1923, da Napoli. — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, distinguendosi per coraggio e spirito aggressivo. Nel corso dell'ultima offensiva contro il nemico, era fra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie offrendo valido esempio ai commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile - 10 maggio 1945.

FERRANTINI Giulio di Emilio, classe 1908, da Cantagallo (Firenze). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio e spirito aggressivo. Nel corso dell'ultima offensiva, era sempre fra i primi all'assalto di munite posizioni offrendo nobile esempio ai commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile - 10 maggio 1945.

FERRARI Francesco di Pietro, classe 1921, da Casina (Reggio Emilia). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti, in uno dei quali rimaneva ferito. Porta munizioni in una difficile, rischiosa azione, si lanciava con impeto all'attacco trascinando i commilitoni e contribuendo sensibilmente al successo. — Salas Gheghs (Jugoslavia), 2 febbraio 1945.

FERRIGNO Aniello fu Giovanni, classe 1915, da Cava de' Tirreni (Salerno). — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di una dura offensiva, sempre tra i primi nell'attacco a munite posizioni, trascinava i commilitoni al successo. Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944 - 10 maggio 1945.

FERRO Renzo di Guglielmo, classe 1921, da Flaibano (Udine). — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro ciclo operativo era di esempio ai commilitoni per slancio e ardimento nei più severi combattimenti. — Padgoria Dracic (Jugoslavia), 25 maggio - 20 luglio 1944.

FERRUCCI Vincenzo di Domenico, classe 1918, da Corato (Bari). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di una lunga offensiva, era sempre tra i primi nell'attacco di munite posizioni avversarie e di valido esempio ai commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944 - 10 maggio 1945.

FIORAVANTI Elio di Sante, classe 1922, da Ficarolo (Rovigo). — Sfuggito alla cattura, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Animato da alto spirito patriottico, durante sette mesi di dura lotta dava ripetute prove di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Jugoslavia, 16 ottobre 1944 - 11 maggio 1945.

FIORI Amedeo di Domenico, classe 1914, da Genova. — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero mettendo in luce le sue qualità di combattente coraggioso. Comandato di collegamento, mentre il suo reparto era impegnato nell'attacco a munita posizione nemica, partecipava d'iniziativa all'azione intesa a sventare un'insidia avversaria sul fianco esposto. Giunto successivamente a ridosso dello schieramento nemico, riportava preziose informazioni. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

FIORUCCI Ottorino fu Giuseppe, classe 1912, da Pietralunga (Perugia). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con particolare coraggio e alto senso del dovere. Nei lunghi mesi di continui combattimenti si distingueva per capacità, valore e spirito di sacrificio, tenendo alto il nome della Patria lontana. — Croazia (Jugoslavia), settembre 1943 - maggio 1945.

FIORUCCI Vittorio fu Giuseppe, classe 1914, da Pietralunga (Perugia). — Nelle critiche giornate seguite all'armistizio si univa senza esitazione alle formazioni partigiane italiane operanti in territorio straniero e, per l'intero periodo della dura lotta, si distingueva per capacità, valore e spirito di sacrificio, tenendo alto il nome della Patria lontana. — Croazia (Jugoslavia), settembre 1943 - maggio 1945.

FONTANAROSA Angelo di Celidonio, classe 1910, da Padova. — Ufficiale sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, si univa volontariamente ai partigiani operanti in territorio straniero. Comandante di compagnia mortai infondeva nei suoi gregari indomita volontà di lotta e partecipava con alto sprezzo del pericolo a duri combattimenti. — Dalmazia - Bosnia (Jugoslavia), 15 ottobre 1943 - 20 gennaio 1944.

FRANCESCONI Bruno di Basilio, classe 1920, da Camaiore (Lucca). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per slancio e sprezzo del pericolo. In difficile attacco a munite posizioni nemiche si lanciava primo fra tutti trascinando con l'esempio i commilitoni e contribuendo sensibilmente al successo dell'azione. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1944.

FRANCHINO Filippo di Michele, classe 1920, da Apricena (Foggia). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di una violenta offensiva nemica, rimasto isolato e circondato da preponderanti forze avversarie, si batteva decisamente col fuoco della sua mitragliatrice riuscendo a sganciarsi ed a ricongiungersi con la sua arma al proprio reparto. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

(1752)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1444**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filologia italiana;
Paleografia e diplomatica;
Storia della letteratura anglo-americana;
Auxologia;
Estetica;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della critica.

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della letteratura anglo-americana;
Auxologia;
Filosofia della religione;
Storia della critica.

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filologia italiana;
Paleografia e diplomatica;
Storia della letteratura anglo-americana;
Storia del teatro e dello spettacolo;

Auxologia;
Estetica;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della critica.

Art. 52. — E' modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'ammontare delle tasse e soprattasse per ciascuna facoltà è determinato dal consiglio di amministrazione dell'università, udito il senato accademico, in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge per gli studenti delle università statali ».

« L'ammontare delle tasse e soprattasse per ciascuna facoltà è quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ad eccezione della tassa annuale di iscrizione, che viene fissata in L. 43.000 e della tassa annuale di ricognizione per gli studenti fuori corso, che viene fissata in L. 15.000.

Gli articoli 68, 69, 70 e 71 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 68. — Nel corso di laurea in materie letterarie il terzo anno di corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 69. — Nel corso di storia (biennale) per la laurea in pedagogia, un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 70. — Lo studente per il corso di laurea in lingue e letterature straniere deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso, può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.

Lo studente deve sostenere una prova scritta in italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 71. — Lo studente del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1445**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano il 20 maggio 1967 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 103. — GRECO

Repertorio n. 341

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia, distaccato presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal Pio Istituto Santa Corona.

L'anno millenovecentosessantasette e questo giorno venti del mese di maggio in Milano, in una sala dell'Istituto di fisica dell'Università degli studi, in via Celoria, 16, avanti a me dottor Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'università e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

prof. Alfonso Giordano, docente universitario;

avv. Vittorino Clemente, segretario Istituto S. Corona;

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono, 7, magnifico rettore della Università degli studi di Milano, quale legale rappresentante della medesima università e per essa stipulante;

dall'altra

l'on. Erisia Gennai Tonietti, nata a Rio Marina (Isola d'Elba) il 5 luglio 1900, presidente del Pio Istituto Santa Corona, debitamente autorizzata dal consiglio di amministrazione del Pio Istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazione del 27 febbraio 1967, assistita dal segretario generale dello stesso istituto, avv. Vittorino Clemente

Premesso

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è funzionante la cattedra di anatomia ed istologia patologica;

che per l'attività didattico-scientifica di detta cattedra ed in considerazione della opportunità di qualificare e potenziare un servizio di riconosciuta grande importanza sociale quale il servizio anatomo-patologico, è necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente ordinario alla predetta cattedra;

che il Pio Istituto Santa Corona è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica dell'Università degli studi di Milano da distaccarsi presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal predetto Pio Istituto;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta del Pio Istituto Santa Corona per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica distaccato presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure;

tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani ed il Pio Istituto Santa Corona rappresentato come sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Pio Istituto Santa Corona affinchè alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario da distaccarsi presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal Pio Istituto Santa Corona, si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465;

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

Il contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Pio Istituto Santa Corona si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'università di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario.

L'Università di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante.

prof. Giovanni POLVANI
on. Erisia GENNAI TONIETTI
prof. Alfonso GIORDANO
avv. Vittorino CLEMENTE
dott. Mario LUZI

Registrato a Milano il 1° giugno 1967 al n. 2636 71/ME, volume 18. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. **137.**

Ripartizione di quattordici posti di assistente ordinario prelevati dal contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, n. 7000 posti di assistente ordinario di cui 1050 per l'anno accademico 1967-68;

Visto l'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge numero 62, con il quale viene prevista l'ulteriore riserva di almeno 1/20 dei posti restanti per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole, degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati assegnati, per l'anno accademico 1967-68, n. 521 posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Tenuto conto che, in conseguenza dell'assegnazione disposta con il citato decreto presidenziale, il numero dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati sul quale è da calcolarsi l'ulteriore riserva di cui al citato secondo comma dell'art. 18, resta determinato, per l'anno accademico 1967-68, in 529 unità;

Ritenuta la opportunità di accantonare, sui 529 posti disponibili, n. 49 posti di assistente ordinario ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, da aggiungersi ai 18 posti rimasti accantonati a seguito della assegnazione disposta col decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1135, per cui i posti di assistente ordinario complessivamente disponibili, ai sensi e per gli effetti dello stesso comma, ammonta a 67 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1045, concernente la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato « A. Baratono » in facoltà di magistero dell'Università di Genova, con particolare riferimento all'art. 3, lettera *b*) del decreto presidenziale stesso relativo alla assegnazione di n. 8 posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge numero 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, concernente la istituzione del secondo e terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Trieste, con particolare riferimento all'art. 3, lettera *b*), del decreto stesso concernente la assegnazione di n. 15 posti di assistente da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62;

Ritenuta l'opportunità, per quanto concerne la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste di procedere, ora, — in considerazione del funzionamento graduale dei due bienni di cui all'art. 2 del decreto stesso — alla assegnazione di soli sei dei quindici posti di assistente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1128;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Quattordici dei 67 posti di assistente ordinario complessivamente accantonati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, vengono così ripartiti:

	Numero dei posti
Università di Genova:	
Facoltà di magistero:	
1) cattedra di storia della filosofia	1
2) » » pedagogia	1
3) » » geografia	2
4) » » lingua e letteratura italiana	2
5) » » filosofia	1
6) » » lingua e letteratura latina	1
Università di Trieste:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	3
2) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	3

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 116. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 91, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 14380 del 23 maggio 1967, con la quale l'ufficio del genio civile di Caserta prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Tancredi Gabriele con il dott. Florenzano Alfonso;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Florenzano Alfonso è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Tancredi Gabriele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 189

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 312, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine n. 30581, datata 28 luglio 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè collocato a riposo — il rag. Burba Giuseppe, presidente della citata commissione, con il dott. Sbuelz Luciano, attuale direttore del predetto ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sbuelz Luciano è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Udine, in sostituzione del rag. Burba Giuseppe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 190

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1967.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 320, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 9139 dell'11 luglio 1967, con la quale la C.I.S.L. prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante signor Santelli Ernesto con il sig. Del Giudice Luigi;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Del Giudice Luigi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Santelli Ernesto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 191

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1967.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 319, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova n. 27864, datata 9 ottobre 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Dalla Montà Renzo, presidente della citata commissione, con il dott. Renzi Renzo, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renzi Renzo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Padova, in sostituzione del dott. Dalla Montà Renzo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1968
Registro n. 16 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 225

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 198, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 10858 del 19 settembre 1967, con la quale l'ufficio del genio civile di Ravenna prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante geom. Gullà Roberto con il geom. Perini Alberto;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Perini Alberto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione del geom. Gullà Roberto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1968
Registro n. 16 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1968.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1968 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1968, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e Banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	3	5	—
Alessandria	15	70	5
Ancona	20	35	20
Aosta	8	8	—
Aquila	25	18	10
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	24	80
Asti	20	80	—
Avellino	1	—	—
Bari	15	12	6
Belluno	10	35	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	20	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	12	15	—
Brescia	20	60	—
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	—
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	20	10	—
Caserta	3	2	—
Catania	15	4	2
Catanzaro	10	6	6
Chieti	10	4	3
Como	18	36	10
Cosenza	12	12	—
Cremona	12	100	3
Cuneo	12	50	—
Enna	3	3	3
Ferrara	25	5	40
Firenze	20	70	25
Foggia	5	5	—
Forlì	24	14	6
Frosinone	60	20	70
Genova	60	100	—
Gorizia	8	30	30
Grosseto	8	40	30
Imperia	6	18	—
La Spezia	35	60	—
Latina	30	12	70
Lecce	4	6	2
Livorno	4	12	12

Intendenze di finanze	Lotterie	Pesche e Banchi di beneficenza	Tombole
Lucca	20	60	20
Macerata	20	40	50
Mantova	30	40	10
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	50	10	3
Modena	12	10	4
Napoli	11	55	—
Novara	10	195	10
Nuoro	6	8	—
Padova	10	80	30
Palermo	10	10	—
Parma	40	50	20
Pavia	20	120	10
Perugia	25	60	20
Pesaro	5	10	5
Pescara	10	10	12
Piacenza	15	65	5
Pisa	6	10	21
Pistoia	7	25	8
Pordenone	15	80	15
Potenza	3	2	1
Ragusa	15	20	4
Ravenna	6	19	10
Reggio Calabria	24	7	—
Reggio Emilia	25	35	8
Rieti	20	6	15
Roma	120	120	200
Rovigo	20	15	10
Salerno	10	10	—
Sassari	12	25	2
Savona	8	46	—
Siena	20	50	20
Siracusa	10	3	2
Sondrio	4	12	—
Taranto	4	2	—
Teramo	48	10	20
Terni	36	36	96
Torino	30	120	10
Trapani	—	10	—
Trento	25	180	5
Treviso	10	110	35
Trieste	24	60	24
Udine	40	160	50
Varese	30	65	15
Venezia	20	70	30
Vercelli	10	70	—
Verona	20	80	20
Vicenza	36	160	50
Viterbo	24	12	120

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1968
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 3

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro degli atti pubblici di Napoli ed unificazione del servizio autonomo di cassa presso alcuni uffici del registro della stessa sede.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 7, foglio n. 220, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro degli atti pubblici, degli atti privati e delle successioni di Napoli;

Riconosciuta l'opportunità di unificare i predetti servizi autonomi di cassa in un servizio autonomo unico di cassa (S.A.U.C.) allo scopo di assicurare un più efficiente svolgimento dei servizi contabili dei suindicati uffici, anche mediante una migliore ripartizione dei servizi attualmente attribuiti agli Uffici del registro degli atti pubblici e degli atti privati di Napoli;

Ritenuta, in conseguenza, la necessità di sdoppiare l'Ufficio del registro degli atti pubblici di Napoli;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Visto l'art. 8 delle istruzioni per la contabilità demaniale del 7 aprile 1888 che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di far versare dai debitori presso altro ufficio del registro quelle somme che per ragioni di entità e per altre particolari circostanze ritenesse conveniente;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro degli atti pubblici di Napoli è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio del registro degli atti pubblici » e « Ufficio del registro degli atti civili ».

Art. 2.

L'Ufficio del registro degli atti civili di Napoli provvede ai servizi di registrazione degli atti pubblici e degli atti privati già disimpegnati, rispettivamente, dagli uffici del registro degli atti pubblici e degli atti privati della stessa sede, nonchè alla compilazione delle domande di voltura catastale relative ad atti pubblici e privati autenticati.

L'Ufficio del registro degli atti civili di Napoli disimpegna altresì il servizio autonomo unico di cassa (S.A.U.C.) per l'espletamento dei servizi contabili già affidati ai servizi autonomi di cassa (S.A.C.) funzionanti presso gli Uffici del registro degli atti pubblici, degli atti privati e delle successioni di Napoli. Provvede, infine, all'espletamento dei servizi contabili attualmente assolti dall'ufficio del registro del demanio della stessa sede.

I compiti e le attribuzioni del servizio autonomo unico di cassa (S.A.U.C.) per gli uffici del registro indicati al precedente comma sono disciplinati dalle norme di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054, nonchè dalle istruzioni sull'organizzazione e sul funzio-

namento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro approvate con decreto ministeriale 19 marzo 1960 e dalle istruzioni che al riguardo saranno diramate.

Art. 3.

Gli uffici del registro degli atti pubblici, degli atti privati, delle successioni e del demanio di Napoli continuano a provvedere nelle materie affidate alle rispettive competenze, ad eccezione dei servizi affidati con il precedente art. 2 all'Ufficio del registro degli atti civili della stessa sede.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di funzionare i servizi autonomi di cassa presso gli uffici del registro degli atti pubblici, degli atti privati e delle successioni di Napoli.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 29 gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1968
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 320

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa ai fini irrigui, potabili o di produzione di forza motrice;

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto legislativo e l'art. 3 dello statuto dell'ente in parola, approvato con decreto presidenziale 24 giugno 1950, che dettano le norme per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente stesso e dei membri del collegio dei revisori;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 862, in virtù della quale, del consiglio di amministrazione dell'ente in parola debbono far parte, altresì, un membro nominato dal Ministro per le finanze nonchè due rappresentanti della Regione sarda designati dal presidente della Regione su proposta, uno, dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'altro dell'assessorato regionale dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1963, numero 20377, col quale venne costituito il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ente in parola per il quadriennio 1963-1967;

Visto il decreto ministeriale n. 10052 in data 4 luglio 1964, con il quale è stata disposta l'integrazione del detto consiglio di amministrazione e la rettifica della composizione del collegio dei revisori succitato;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali è stata rettificata la composizione del consiglio di amministrazione in parola;

Considerato che è necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi per un nuovo quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, n. 18249, con il quale il prof. Umberto Genovesi è stato nominato presidente dell'Ente Flumendosa per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 17984 del 12 gennaio 1968, con il quale il professor Giuseppe Meloni è stato nominato vice presidente del cennato ente per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971;

Ritenuta l'opportunità che i seguenti funzionari:

Cerbo dott. Ernesto, ispettore generale dell'A.C.
Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del G. C.

rappresentino l'amministrazione dei lavori pubblici in seno al consiglio di amministrazione dell'ente;

Considerato che quali altri componenti del consiglio di amministrazione:

il Ministro per il tesoro ha confermato il dott. Aurelio Ulzega, ispettore generale nel ruolo della Direzione generale del tesoro;

il Ministro per l'agricoltura e foreste ha confermato il prof. Francesco Passino, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a riposo;

il Ministro per la sanità ha confermato il prof. Lucio Pintus, medico provinciale di Cagliari;

il Ministro per l'agricoltura e foreste ha confermato il dott. Emilio Pilloni, quale rappresentante dei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

il prefetto di Cagliari ha nominato quale rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi nei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, il comm. rag. Antonio Follese;

il Ministro per le finanze ha nominato l'ispettore generale erariale dott. ing. Marino Fornari, in servizio presso la Direzione generale del catasto;

il presidente della Regione sarda ha designato il prof. Michele Calia e l'insegnante Antonio Chessa su proposta l'uno dell'assessorato regionale dell'agricoltura e l'altro dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Che si è in attesa dei decreti del Ministro per l'interno e del Ministro per il lavoro relativi alla nomina in seno al consiglio in parola dei rappresentanti di cui alle lettere *F*) ed *I*) dell'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498;

Considerato che a comporre il collegio dei revisori dell'ente in parola per il quadriennio 1967-1971 per questo Ministero può essere confermato il dott. ing. Luigi Piloni, direttore dei servizi amministrativi dell'ANAS, mentre per il Ministero dell'agricoltura e foreste è stato riconfermato il direttore di divisione dott. Domenico Russi e per il Ministero del tesoro è stato designato l'ispettore generale dott. Riccardo Zambrano;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1956, n. 498, ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 862, è così costituito:

Genovesi prof. Umberto, presidente;

Meloni prof. Giuseppe, vice presidente;

Cerbo dott. Ernesto, ispettore generale dell'A.C. e Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del G.C., ambedue in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Ulzega dott. Aurelio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Passino prof. Francesco, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a riposo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Pintus prof. Lucio, medico provinciale di Cagliari, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Pilloni dott. Emilio, in rappresentanza dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

Follese comm. rag. Antonio, in rappresentanza degli utenti delle acque e del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa non compresi nei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

Fornari dott. ing. Marino, ispettore generale, nominato dal Ministero delle finanze;

Calia prof. Michele e Chessa insegnante Antonio, in rappresentanza della Regione sarda.

Con successivo provvedimento verranno chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente i membri di cui alle lettere *F*) ed *I*) dell'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, nominati rispettivamente con decreto del Ministro per l'interno e del Ministro per il lavoro.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa è così ricostituito:

Piloni dott. ing. Luigi, direttore dei servizi amministrativi dell'ANAS, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Zambrano ispett. gen. Riccardo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Russi dott. Domenico, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

I predetti componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dureranno in carica per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971.

Roma, addì 12 febbraio 1968

(2287) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Nomina di alcuni membri effettivi e supplenti del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967. n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, il quale dispone, al punto 1, che i direttori generali del Ministero del commercio con l'estero fanno parte, unitamente ad altri componenti, del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Considerato che fanno già parte del menzionato comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, il direttore generale per lo sviluppo degli scambi ed il direttore generale del personale e degli affari generali;

Ritenuta quindi la necessità di integrare, in attuazione del disposto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1291, la composizione del comitato predetto con i titolari delle direzioni generali degli accordi commerciali, delle valute e delle importazioni e delle esportazioni, nonchè con i rispettivi supplenti;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale degli accordi commerciali, è nominato membro effettivo ed il dott. Umberto Garrone, ispettore generale nella direzione generale degli accordi commerciali è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il dott. Giovanni De Paolis, direttore generale delle valute, è nominato membro effettivo ed il dott. Francesco Conti, ispettore generale nella direzione generale delle valute è nominato membro supplente del comitato suddetto.

Il dott. Carmelo La Rosa, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni è nominato membro effettivo ed il dott. Beniamino Miozzi, ispettore generale nella direzione generale delle importazioni e delle esportazioni è nominato membro supplente del comitato sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

(1982) *Il Ministro*: TOLLOY

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, nei confronti dei lavoratori soci di carovane, compagnie e cooperative, anche di fatto, di ausiliari del traffico, operanti nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per

settori di attività merceologiche, le classi di contribuzioni e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi, dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di carovane, compagnie e cooperative od enti anche di fatto operanti nella provincia di Taranto per conto degli organismi medesimi, sono determinate nelle seguenti misure:

carovane, compagnie e cooperative autotrasportatori - 3ª classe di contribuzione mensile, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

carovane, compagnie e cooperative facchini portabagagli - 3ª classe di contribuzione mensile, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

carovane, compagnie e cooperative facchini mercati generali - 3ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

carovane, compagnie e cooperative di facchini generici operanti nel comune di Taranto e nei comuni della provincia con popolazione superiore a 25.000 abitanti - 3ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

organismi operanti negli altri comuni della provincia - 2ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;

carovane, compagnie e cooperative di autonoleggiatori - 3ª classe di contribuzione mensile con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2141)

DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 1928/27 del 24 febbraio 1965, con il quale fu proceduto alla nomina del consiglio provinciale di sanità per la provincia di Potenza;

Considerato che detto consiglio ha compiuto il prescritto triennio di carica e che pertanto, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1968-1970, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Potenza;

l'ingegnere capo del genio civile;

l'ispettore provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale sanitario del comune di Potenza;

Lapolla dott. Arturo, medico condotto;

Bellelli dott. Ernesto, direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Greco dott. Antonio, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Giuliani notaio Pierluigi, presidente dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Pontrandolfi prof. Pasquale, direttore sanitario dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Petrone dott. Potito, primario medico dell'ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dello ospedale provinciale « S. Carlo » di Potenza;

Loscialpo prof. Domenico, primario in pediatria dell'ospedale provinciale « S. Carlo », di Potenza;

Niutta prof. Rosario, medico chirurgo, specialista malattie infettive;

Tramutoli dott. Alfredo, medico chirurgo - direttore sanitario O.N.M.I. di Potenza;

Luna avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative;

Riviello ing. Eugenio;

Montesano ing. Vittorio;

Fulcoli dott. Giacomo, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Senise dott. Mario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei veterinari;

Caputi dott. Saverio, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Galeotti Giuliana, in rappresentanza del collegio provinciale delle ostetriche;

Marinaro Donata, in rappresentanza delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

De Salvo dott. Nicola, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Castellani dott. Gerlando, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Pavese dott. Carmelo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 22 febbraio 1968

Il prefetto: Amari

(2050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la terza cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2303)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto della strada n. 34 in comune di Casalvecchio di Puglia.

Con decreto interministeriale 11 dicembre 1967, n. 3179, del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno costituente un tratto della strada di bonifica n. 34, riportato nella maggiorie estensione al catasto del comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) al foglio n. 18, particella «strade pubbliche» della complessiva estensione di mq. 2248.

(2187)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.104.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308)

Autorizzazione al comune di San Sepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1968, il comune di San Sepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.319.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1968, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.456.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 577.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.768.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinquecentoquarantuno serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla DXLI, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1968.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(2376)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1968, registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 235, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, il ricorso straodinario al Capo dello Stato prodotto in data 7 marzo 1966 dalla signora Cravedi Carolina, già dipendente dell'amministrazione provinciale di Pavia, contro le note del 22 marzo e 29 settembre 1965, con le quali il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, ha comunicato di non poter accogliere le istanze del 15 febbraio e 5 agosto 1965, rivolte ad ottenere il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi di iscrizione versati alla suddetta cassa, al fine di conseguire la ricongiunzione delle posizioni previdenziali, ai sensi delle leggi 15 giugno 1955, n. 507, e 2 aprile 1958, n. 322.

(2173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 12 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,25	624 —	624,05	623,85	623,90	—	624,03	623,85	624,25	623,92
$ Can.	574,60	574,35	574,50	574,50	574 —	—	574,56	574,50	574,60	574,40
Fr. Sv.	143,62	143,70	143,73	143,655	143,65	—	143,69	143,655	143,82	143,70
Kr. D.	83,81	83,77	83,78	83,75	83,81	—	83,77	83,75	83,81	83,80
Kr. N.	87,44	87,44	87,42	87,385	87,40	—	87,41	87,385	87,44	87,42
Kr. Sv.	120,76	120,71	120,88	120,84	120,80	—	120,87	120,84	120,76	120,75
Fol.	173,26	173,21	173,25	173,17	173,10	—	173,22	173,17	173,26	173,15
Fr. B.	12,57	12,574	12,575	12,57	12,57	—	12,572	12,57	12,57	12,57
Franco francese	126,95	126,72	126,75	126,71	126,75	—	126,73	126,71	126,95	126,80
Lst.	1495,95	1495,35	1495,10	1495,10	1494,25	—	1495,90	1495,10	1495,95	1495 —
Dm. occ.	156,46	156,37	156,37	156,335	156,25	—	156,35	156,335	156,46	156,35
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,12	24,1230	24,10	—	24,1275	24,1230	24,13	24,13
Escudo Port.	21,83	21,83	21,825	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,82
Pesceta Sp.	8,94	8,92	8,955	8,945	8,95	—	8,95	8,945	8,94	8,94

Media dei titoli del 12 marzo 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,94
1 Dollaro canadese	574,53
1 Franco svizzero	143,672
1 Corona danese	83,76
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,72
1 Lira sterlina	1495,50
1 Marco germanico	156,342
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,947

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano, con sede in Paderno Dugnano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 febbraio 1968, il dott. Luigi Maffei è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano, con sede in Paderno Dugnano (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Mario Cremonesi.

(2189)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa popolare macheriese di produzione e consumo », con sede in Macherio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 febbraio 1968, il rag. Domenico Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa popolare macheriese di produzione e consumo », con sede in Macherio (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Raffaele Belfiore.

(2190)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La tirrenica edilmeccanica autotrasporti ed affini - E.M.A.T.E.A. », con sede in Acilia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 febbraio 1968, il dott. Piro Rosario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La tirrenica edilmeccanica autotrasporti ed affini - E.M.A.T.E.A », con sede in Acilia (Roma), in sostituzione del sig. Silvano Facioni deceduto.

(2191)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Caserta

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 gennaio 1968, è stato approvato il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Caserta.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(2188)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 5 dicembre 1966 all'11 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	488	1.031	zero	488	3.149	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.359	8.827	2.044	7.359	5.823	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	8.227	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	8.927	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	9.143	6.732	1.409	9.143	9.767	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	10.187	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	9.683	6.702	1.250	9.683	10.607	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	12.427	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	16.347	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903	5.537	742	6.903	6.977	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353	5.512	477	7.353	7.677	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893	5.482	159	7.893	8.517	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163	5.467	zero	8.163	8.937	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433	5.452	zero	8.433	9.357	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.177	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.097	46.510

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.577	794	6.109	4.573	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.225	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	7.577 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.573 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	9.749	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bass.	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18 473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7077)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario.

Quattro posti sono riservati ai candidati che, oltre o conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, reçante norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accettare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti decorati al valor militare promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. *In ogni caso i predetti assistenti* non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronatutica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di racomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, oppure mediante certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile, nonchè nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1°, del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

La data delle prove scritte, sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati, indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 22 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1968
Registro n. 8, *foglio n.* 129

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . . . . (Provincia di . . . .)
in via . . . . . n. . . (Codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) che è nato il . . . . a . . . . . .
e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . .

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
oppure (2) . . . . . .;

D) ha riportato (3) . . . . . .;

E) è in possesso del . . . .
conseguito . . . . . . nell'anno scolastico . . .
presso . . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

G) ha prestato servizio (5) . . . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data, ...

Firma (7) . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(2285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1967 può essere bandito un concorso per esame a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 30 dicembre 1967, n. 39095 di questo Ministero con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari cinque posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1968 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, numero 1502 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo, firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1968.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria in merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collacati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegneria, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune;

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

3) certificato del rettore dell'università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1968
Registro n. 4, *foglio n.* 239

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti, e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname;

Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abilitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(2042)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro dell'8ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 750 posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo personale viaggiante superiore Martino Giovanni è nominato membro dell'8ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo gestione superiore Gennarini Francesco, impossibilitato ad assolvere l'incarico per incompatiilità derivante da vincoli di parentela con un candidato, emersa dopo la sua nomina ma prima che avessero inizio le incombenze relative a detta sottocommissione.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1984)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bi-

lancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo tecnico principale Fuiano p. i. Vincenzo è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Boccalini Salvatore, il quale ha ora dichiarato che non intende mantenere l'incarico nella posizione di pensionato, in cui verrà a trovarsi con decorrenza 2 marzo p. v.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1985)

Sostituzione di un membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millesei-cento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore capo Ippoliti Vittorio è nominato membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo a riposo Picchione ing. Stefano impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1989)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Verona per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Naletto dott. ing. Sergio è nominato presidente della commissione esaminatrice del compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore principale Fiordalisi dott. ing. Francesco, impossibilitato a proseguire nell'incarico perchè trasferito ad altro compartimento.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1990)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7 - luglio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 5 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 42, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1966.

(2038)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e dell'idoneo e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7 - luglio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 22, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e l'idoneo e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1966.

(2039)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7 - luglio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1967, registro n. 5 Sanità, foglio n. 395, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1966.

(2040)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.